



CONTRATTO

Di assistenza tecnica per lo sviluppo della rete dei servizi all'estero per la gestione dei flussi migratori per lavoro nell'ambito del Programma "La Mobilità Internazionale del Lavoro"

TRA

ITALIA LAVORO S.p.A. (di seguito anche **Italia Lavoro**), con sede in Roma, via Guidubaldo Del Monte 60, in persona dell'Amministratore Delegato - dott. Paolo Emilio Reboani, domiciliato presso la sede sociale in virtù della carica rivestita e ai fini del presente atto, P.IVA: 05367051009

E

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (di seguito denominata **OIM**), con sede in Ginevra, 17 route des Morillons, Svizzera, rappresentata dal Coordinatore regionale per il Mediterraneo e Capo Missione in Italia e Malta dott. José Angel Oropeza

PREMESSO CHE

- 1) In data 18 gennaio 2006 Italia Lavoro ha stipulato con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale una convenzione circa l'attuazione e gestione del programma "La Mobilità Internazionale del Lavoro", ricadente nell'ambito del "Piano integrato per la promozione dell'occupazione qualificata e la diffusione dell'innovazione nelle imprese e nelle reti di servizi per il lavoro, con l'uso congiunto di assistenza tecnica, percorsi formativi, misure di sostegno del reddito ed incentivi alle imprese" ammesso a contributo con Decreto Direttoriale 246/segr/2005 del 5 agosto 2005;
- 2) In data 30 luglio 2010 la Direzione Generale per le Politiche, l'Orientamento e la Formazione (DGPOF) ha conferito, con specifico Protocollo Istituzionale, piena delega alla DG Immigrazione per la realizzazione delle azioni residuali a valere sul suddetto Programma a decorrere dalla stipula;
- 3) Su richiesta di Italia Lavoro, il Ministero del Lavoro DG Immigrazione ha approvato la rimodulazione del Programma con nota prot. n. 1796 del 23-5-2011, e concesso l'autorizzazione alla delega di attività ad un soggetto terzo da individuarsi sulla base di criteri individuati nella circolare n.2 del MLPS "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito del programma operativo nazionale (PON)", e della successiva circolare n.40/2010 del medesimo Ministero "Costi ammissibili per Enti in house".

- 4) In attuazione degli indirizzi definiti dal Ministero del Lavoro, Italia Lavoro ha avviato nel mese di giugno 2011 un'indagine di mercato per la selezione del soggetto idoneo a svolgere le attività oggetto di delega;
- 5) Alla data di scadenza dell'avviso pubblico, 30 giugno 2011 ore 12.00 - era pervenuta nella sede di Italia Lavoro un'unica manifestazione d'interesse proveniente dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La Commissione, costituita dal Ministero- D.G. Immigrazione e da Italia Lavoro e autorizzata alla valutazione della documentazione presentata, deliberava l'idoneità dell'unico candidato. Italia Lavoro ha formalmente comunicato al Ministero del Lavoro l'esito dell'indagine conoscitiva ed il profilo del soggetto individuato attraverso la predetta procedura, con propria comunicazione prot. n. 011870/2011 del 03/08/2011;
- 6) Il Ministero ha formalmente accettato la concessione della presente delega di attività all'OIM, con nota n. 1685 del 21 novembre 2011;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1
(Oggetto)**

1.1 La collaborazione specificatamente regolamentata dal presente contratto è inerente ad attività inserite nella linea di azione "SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI ALL'ESTERO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI PER LAVORO" del progetto citato. In particolare le attività regolamentate dal presente contratto sono quelle finalizzate ad attuare, sviluppare e rendere operativi gli Uffici di Coordinamento Locali (di seguito UCL) nei Paesi fra quelli in cui il Ministero del Lavoro ha interesse prioritario ad attivare processi d'ingresso controllato di manodopera qualificata, ovvero Moldavia, Albania, Ucraina, Egitto, Marocco, Tunisia, Ghana, Filippine, Sri Lanka, India, Cina, Bangladesh, Ecuador, Perù, Pakistan.

1.2 L'attivazione degli UCL è subordinata alla sottoscrizione degli accordi di cooperazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Italiano con 10 Paesi tra quelli sopra citati.

1.3 Riguardo agli obiettivi e ai vincoli suindicati, Italia Lavoro delega all'OIM i seguenti servizi, da svilupparsi nei Paesi citati nei tempi e nelle modalità definite in piani esecutivi specifici, come da articolo 3:

- a) Supporto a Italia Lavoro nell'identificazione di referenti istituzionali, enti e strutture locali rilevanti ai fini dell'incontro domanda offerta e mobilità internazionale di lavoratori candidati alla migrazione in Italia, dell'orientamento al lavoro, della formazione e riqualificazione professionale;
- b) Raccolta delle informazioni specifiche (quali, a titolo di esempio, reti attive, servizi e strumenti disponibili, progetti in corso o conclusi) per la messa a punto di procedure di reclutamento nel rispetto delle norme vigenti in ciascun Paese e nel rispetto del diritto internazionale;
- c) Assistenza alla definizione di accordi di partenariato/protocolli operativi tra soggetti italiani ed esteri, pubblici e privati, per la selezione, l'orientamento e la formazione di lavoratori candidati a emigrare in Italia e per l'attivazione d'interventi di cooperazione formativa;
- d) Assistenza tecnico-operativa all'Ufficio di Coordinamento Locale;
- e) Eventuale messa a disposizione di sedi operative idonee, qualora le Ambasciate d'Italia nei Paesi d'intervento non siano in grado di ospitare l'Ufficio.

Art. 2
(Durata)

2.1 Il presente contratto – condizionato all'attuazione da parte di Italia Lavoro delle attività previste nel Programma "La Mobilità Internazionale del Lavoro" - ha efficacia dal momento della sottoscrizione fino al 30 novembre 2012 e potrà essere rinnovato d'intesa fra le Parti e integrato su accordo delle Parti per specifiche esigenze.

2.2 Nell'ipotesi in cui il Ministero del Lavoro decidesse di revocare o modificare il finanziamento del Programma "La Mobilità Internazionale del Lavoro", il presente accordo si intende automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. Nell'ipotesi, invece, in cui il Ministero del Lavoro decidesse di ridefinire gli indirizzi e le attività del Programma, Italia Lavoro, valutate le mutate condizioni, potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373, co. 2, cod. civ., fatto salvo per quanto già realizzato.

Art. 3
(Modalità operative)

3.1 Per ogni Paese con cui sono stati firmati accordi di collaborazione sui flussi, Italia Lavoro provvederà a formulare un piano esecutivo per lo sviluppo della rete dei servizi all'estero, validato dal Ministero del Lavoro – DG Immigrazione.

3.2 Le Parti concordano sulla necessità di identificare nel corso del progetto, e nell'ambito delle azioni definite nell'articolo 1 sub 3, tempi, impegni e modalità di intervento di OIM in base agli indirizzi operativi definiti nei piani esecutivi per ciascun Paese. L'intervento di OIM in ciascun Paese sarà definito tra le Parti nel dettaglio da un addendum al presente contratto per ciascun Paese.

3.3 È istituito presso Italia Lavoro un "Gruppo tecnico di Coordinamento" composto dai rappresentanti delle Parti, al fine di mantenere un coordinamento stabile e massimizzare l'efficacia delle attività delegate, monitorarne periodicamente l'evoluzione e valutarne gli esiti con lo scopo di relazionare gli avanzamenti al Ministero - DG Immigrazione. In ogni Paese sarà costituito anche un "gruppo tecnico di coordinamento" locale, composto da rappresentanti di Italia Lavoro, dell'OIM e delle Istituzioni partner al fine di verificare e monitorare l'andamento delle azioni progettuali nel Paese di intervento definite negli addendum operativi di cui all'articolo 3 sub 2.

3.4 L'OIM s'impegna a realizzare tutto quanto necessario ed utile nel campo di applicazione della presente intesa secondo gli indirizzi definiti dal Ministero del Lavoro e da Italia Lavoro ed a garantire l'unitarietà, continuità ed efficacia delle azioni delegate, mantenendo le relazioni con le proprie Missioni nei Paesi d'intervento, anche attraverso proprie azioni di monitoraggio.

Art. 4

(Unità di Progetto)

4.1 Al fine di raggiungere il massimo degli esiti operativi regolamentati dal presente atto, le Parti convengono di istituire un'unità tecnica di progetto per Paese, denominato Ufficio di Coordinamento Locale, con funzioni di progettazione, attuazione di interventi specifici, valutazione tecnica ed amministrativa, monitoraggio, assistenza tecnico-legale e nelle procedure amministrative.

4.2 L'unità, così definita, sarà formata da un esperto di Italia Lavoro e da almeno un esperto della Missione dell'OIM del Paese di riferimento in possesso di adeguato curriculum professionale che attesti esperienza nel campo delle politiche per il lavoro e la migrazione, specifica conoscenza del paese e della rete delle Istituzioni e dei soggetti tecnici, anche italiani, ivi attivi.

Art. 5

(Attività e prodotti)

5.1 Riguardo ai servizi sopra definiti, Italia Lavoro richiede nello specifico a OIM le seguenti attività:

- A. Elaborazione di 15 Country Report entro il 31 gennaio 2012 per tutti i Paesi prioritari definiti nell'articolo 1. Il format e le informazioni saranno concordati tra Italia Lavoro e l'OIM;

- B. Partecipazione ai gruppi tecnici di coordinamento, costituiti a livello centrale e a livello locale, per il monitoraggio delle azioni progettuali, di cui al punto 5.3 e all'articolo 3;
- C. Assistenza tecnico-operativa all'Ufficio di Coordinamento Locale, che dovrà intendersi corrispondente all'impegno di una risorsa da destinarsi a tempo pieno all'organico dell'UCL attivato da Italia Lavoro nel Paese. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta la tipologia di assistenza che si intende ricompresa in questo servizio:
- Assistenza alla definizione di accordi di partenariato/protocolli operativi tra soggetti italiani ed esteri, pubblici e privati;
 - Supporto nell'elaborazione e nell'attuazione nel Paese delle procedure operative per il reclutamento, l'incontro domanda offerta e la mobilità internazionale di lavoratori candidati alla migrazione in Italia;
 - Supporto all'individuazione e verifica delle strutture logistiche (sedi operative, strutture formative o congressuali) richieste nel Paese;
 - Assistenza tecnico-operativa nella realizzazione di campagne d'informazione e di eventi correlati alle attività progettuali, in particolare per la diffusione dei risultati del progetto;
 - Supporto al trasferimento di metodologie e strumenti agli operatori della rete nel Paese;
 - Aggiornamento d'informazioni specifiche, quali, a titolo di esempio, i soggetti e le reti attive nel Paese, i servizi e strumenti disponibili, i progetti in corso o conclusi;
 - Supporto all'implementazione di percorsi formativi avviati tramite bandi per la formazione all'estero ex art 23 nei Paesi che hanno sottoscritto accordi.
- D. Supporto alla gestione dell'Ufficio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta la tipologia di servizi richiedibili in tale ambito:
- Disponibilità di locali idonei e attrezzati per attività formative o seminariali
 - Noleggio di attrezzature audio-visive
 - Produzione e stampa di materiali divulgativi
 - Servizi d'interpretariato e traduzioni
 - Fornitura di materiali di consumo

5.2 I documenti e i rapporti prodotti dall'OIM dovranno essere forniti in italiano e in inglese. OIM s'impegna a supportare la relazione operativa tra Italia Lavoro e le Istituzioni locali, anche mediante la traduzione di quanto necessario dalle lingue locali in italiano e viceversa.

Art. 6 **(Impegni delle parti)**

6.1 In tutte le fasi Italia Lavoro opererà garantendo la messa a disposizione della necessaria strumentazione, formazione e affiancamento agli operatori individuati dall'OIM a supporto della gestione delle azioni a loro in carico. In particolare metterà a disposizione strumenti, soluzioni e modelli di servizio finalizzati allo sviluppo delle funzioni dell'Ufficio di Coordinamento Locale ed una web community per la gestione uniforme delle informazioni tra gli Uffici e la D.G. Immigrazione e tra

5



gli stessi e lo staff di Italia Lavoro impegnati nel citato progetto, senza alcun onere per OIM.

6.2 Italia Lavoro s'impegna a sostenere i costi necessari per la personalizzazione degli strumenti e dei servizi, e per l'aggiornamento, la manutenzione e la gestione delle funzioni previste per la durata della presente intesa.

6.3 OIM si impegna a nominare un proprio referente, cui compete il ruolo di soggetto che si rappresenterà con Italia Lavoro durante tutto il periodo di vigenza del seguente contratto e fungerà da funzione di coordinamento e di raccordo con i responsabili delle Missioni OIM nei Paesi di riferimento delle attività progettuali.

6.3 Le Parti concordano che tutti gli strumenti e i materiali informativi e promozionali, cartacei, digitali o su internet siano conformi alle modalità e ai vincoli definiti dal piano di comunicazione del progetto stesso.

6.4 Le Parti s'impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e dagli eventuali documenti in esso richiamati.

6.5 Al fine di consentire il monitoraggio operativo e finanziario del progetto, OIM s'impegna a fornire trimestralmente un report analitico sulle prestazioni effettivamente rese riguardo alle attività definite nell'addendum integrativo per Paese, cui al punto 3.2.


6.6 I report di cui all'articolo precedente dovranno preventivamente essere approvati dal Responsabile di progetto il quale dovrà attestare che le prestazioni rese siano conformi a quanto richiesto da Italia Lavoro. In caso contrario Italia Lavoro non procederà al pagamento e procederà nei confronti di OIM al recupero delle somme già erogate.

Art. 7

(Risorse Economiche)

7.1 A fronte della realizzazione delle attività oggetto di delega Italia Lavoro erogherà l'importo complessivo massimo di € 1.192.000,00 (euro un milionecentonovantaduemila/00), oltre IVA, se dovuta, destinato alle attività progettuali di cui all'art. 5, che sarà in linea con le regole di contabilità OIM, così ripartito:

1. una somma di € 4.200/Paese (euro/paese quattromiladuecento/00), fino ad un importo complessivo di € 63.000,00, per l'analisi del contesto e la produzione dei 15 Country Report indicati all'articolo 5 sub 1-A previa emissione di fattura o documento fiscale equivalente;


6

2. una somma di € 4.500/mese (euro/mese quattromilacinquecento/00) per ciascun Paese, fino ad un massimo di € 585.000,00, previa emissione di fattura o documento fiscale equivalente, per l'assistenza tecnico-operativa all'Ufficio di Coordinamento Locale in 10 Paesi, di cui all'articolo 5, sub 1-B. Italia Lavoro riconoscerà all'OIM il costo mensile sopra indicato per ogni mese di effettiva attivazione dell'Ufficio, così come definito negli addendum, di cui all'articolo 3 sub 2. La somma indicata è da considerarsi al netto dei costi di eventuali missioni internazionali e nazionali per la risorsa dell'OIM impegnata nell'assistenza, espressamente richieste ed autorizzate dal Responsabile di progetto, nei limiti definiti dalle policy aziendali di Italia Lavoro;
3. una somma di € 16.000/mese (euro/mese sedicimila/00), previa emissione di fattura o documento fiscale equivalente, fino ad un importo massimo di € 208.000,00, per la gestione complessiva delle attività delegate nei 10 Paesi, finalizzata a garantire unitarietà e continuità nella relazione operativa tra le funzioni di progetto di Italia Lavoro e le Missioni OIM nei Paesi di intervento, di cui all'art. 3 e 6;
4. Una somma fino ad un importo massimo di € 140.500,00 (euro centoquarantamilacinquecento/00), previa emissione di fattura o documento fiscale equivalente, per la realizzazione di 3 focus group con i soggetti della rete nel Paese e la partecipazione a incontri di coordinamento tecnico locale (uno al mese per Paese);
5. una somma di € 350,00/mese (euro/mese trecentocinquanta/00) per Paese, fino ad un importo complessivo di € 45.500,00, previa emissione di fattura o documento fiscale equivalente, per il monitoraggio delle azioni delegate, finalizzato a garantire l'efficacia e l'efficienza delle azioni progettuali nel Paese e delle relazioni tra l'Ufficio di Coordinamento Locale e i referenti istituzionali e tecnici locali, di cui all'articolo 5, sub 1-C;
6. una somma complessiva fino ad un massimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), previa emissione di fattura o documento fiscale equivalente, per il supporto alla gestione dell'Ufficio, finalizzata a garantirne continuità e piena operatività, di cui all'articolo 5, sub 1-D. Le prestazioni comprese in tale servizio saranno dettagliate negli addendum integrativi per Paese, di cui al punto 3.2.

7



7.1 bis Il corrispettivo sarà così ripartito:

Macroattività	Prodotto/Attività	Quantità	Unità di misura	# Paesi	Prezzo unitario	Importo massimo
Analisi contesto	Country Report	1	unità	15	€ 4.200,00	€ 63.000,00
Gestione delle attività delegate	Gestione delle attività delegate	13	mesi	1	€ 16.000,00	€ 208.000,00
Monitoraggio azioni	1 report mensile di sintesi sulle attività avviate nel Paese	13	mesi	10	€ 350,00	€ 45.500,00
Assistenza tecnico-operativa all'Ufficio di Coordinamento Locale	Assistenza Ufficio nel Paese	13	mesi	10	€ 4.500,00	€ 585.000,00
	Realizzazione focus group con i soggetti della rete nel Paese	3	unità	10	€ 1.000,00	€ 30.000,00
	Partecipazione a incontri di coordinamento tecnico locale	13	unità	10	€ 850,00	€ 110.500,00
Supporto alla gestione dell'Ufficio di Coordinamento Locale	Supporto alla gestione dell'Ufficio di Coordinamento Locale	N.D.	richiesta acquisti validata da RP	10	N.D.	€ 150.000,00
Totale						€ 1.192.000,00

7.2 Le somme, individuate nello schema precedente come "Importo totale", sono da intendersi come imponibile massimo, oltre IVA, se dovuta, al completo raggiungimento di tutte le attività individuate per i Paesi, come definito negli addendum integrativi.

Art. 8

(Modalità di erogazione)

8.1 Gli importi di cui all'articolo precedente saranno erogati da Italia Lavoro secondo le seguenti modalità:

- una prima quota pari a € 238.400,00 (euro duecentotrentottomilaquattrocento/00), a fronte di richiesta di pagamento da parte dell'OIM idonea e valida ai sensi della vigente normativa italiana e

della stipula di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnie di assicurazione iscritte nell'Elenco ISVAP autorizzate all'esercizio ramo cauzioni ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia delle obbligazioni verso lo Stato o enti pubblici (art. 1 lett. C della Legge 348/82 e smi) a garanzia dell'anticipo finanziario da erogare;

- quote successive fino alla concorrenza dell'80% del corrispettivo complessivo inclusa la quota erogata a titolo di anticipo, erogate trimestralmente a fronte di richiesta di pagamento da parte dell'OIM idonea e valida ai sensi della vigente normativa italiana e presentazione del report analitico trimestrale di cui al punto 6.5 e 6.6 validato dal responsabile di progetto;
- saldo pari a € 238.400,00 (euro duecentotrentottomilaquattrocento/00), al termine delle attività, completamente realizzate, a fronte di richiesta di pagamento da parte dell'OIM idonea e valida ai sensi della vigente normativa italiana previa presentazione della relazione finale delle attività svolte, validata dal responsabile di progetto.

8.2 Al fine di consentire il monitoraggio e l'avanzamento economico, OIM s'impegna a fornire a Italia Lavoro, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, un report analitico mensile delle attività svolte, secondo il modello predisposto da Italia Lavoro.

8.3 Le parti si danno atto che nel caso in cui, a seguito delle apposite verifiche, le somme dovute a consuntivo per le attività regolamentate dal presente atto, risultino per qualsiasi motivazione inferiori agli anticipi corrisposti alla data di stipula, o al momento del rapporto *ad interim*, l'OIM è tenuta a restituire ad Italia Lavoro, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto stesso, la quota parte delle somme ricevute in eccedenza. A decorrere dal 30 giorno inizieranno a decorrere, oltre gli interessi legali, anche gli interessi di mora.

8.4 L'OIM si impegna ad attenersi alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie ed a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare n.2 del 2/02/2009 del MLPS e della successiva circolare n.40/2010.

8.5 La valuta di riferimento nella fatturazione è l'euro. L'OIM trasformerà tutti i costi sostenuti in valuta locale in euro, considerando il tasso di cambio medio mensile ONU valido al mese in cui è stata eseguita l'attività.

8.6 Italia Lavoro eseguirà i versamenti sul seguente conto bancario intestato all'OIM.

Beneficiary Bank: CITIBANK, N.A., LONDON
Address: Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB
SWIFT Code / BIC: CITIGB2L



Art. 9

(Subappalto)

9.1 E' fatto espresso divieto all'OIM di subappaltare, anche solo parzialmente, l'esecuzione di qualsiasi attività oggetto della delega.

9.2 In caso d'inadempimento da parte degli obblighi di cui al precedente comma, Italia Lavoro, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo.

Art. 10

(Tutela dei dati personali)

10.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/03 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione.

10.2 Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

10.3 I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, e ai principi ed alle guidelines di protezione dei dati personali, propri dell'OIM e condivisi con Italia Lavoro

Art. 11

(Privilegi e immunità)

11.1 Le Parti si danno reciproca conferma che nessuna disposizione del presente contratto, o quanto altro ad esso relativo, potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui l'OIM gode, né come conferimento ad altri di alcuno di questi privilegi ed immunità

Art. 12

(Legislazione applicabile e controversie)

12.1 Il presente atto sarà assoggettato ai principi generali di diritto, escludendosi l'applicazione di qualsiasi ordinamento giuridico nazionale particolare.

12.2 Qualsiasi controversia tra le Parti e relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto sarà risolta amichevolmente. Qualora l'OIM e Italia Lavoro

non giungessero a una soluzione concordata della controversia o ad altro modo di composizione della stessa, la questione sarà risolta mediante arbitrato ai sensi delle norme approvate a riguardo dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI) attualmente in vigore. La decisione o sentenza di tale arbitrato sarà definitiva e vincolante tra le Parti.


Art. 13
(Modifiche)

13.1 Il seguente contratto può essere modificato soltanto con il consenso di Italia Lavoro e dell'OIM. Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate per iscritto ed entrano in vigore dopo l'accettazione scritta di entrambe le Parti. Ciascuna parte può risolvere il presente contratto dando all'altra un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

13.2 Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nella presente Convenzione, che le Parti dichiarano di ben conoscere, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto. .

Roma,


Per Italia Lavoro S.p.A.


Per OIM